

I NUOVI COMPITI DEI CONSIGLI NOTARILI DISTRETTUALI IN
MATERIA DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Governo Berlusconi IV, nell'ambito della attuazione della riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 15/2009 (cd. "legge Brunetta"), ha istituito, con il D.Lgs. n. 150/2009, la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, commissione che è entrata in vigore nel 2010, dotandola però di poteri molto limitati. Il Governo Letta con la Legge n. 190/2012 (cd. Anticorruzione) ha mutato la denominazione dell'organismo in "Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche" potenziandone i poteri.

Il Governo Renzi con il D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche nella legge n. 114/2014, ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, creata con il D.Lgs. n. 163/2006, trasferendone i poteri e le dotazioni alla Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche che ha nel contempo mutato la denominazione in Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC).

La legge n. 114/2014 ha ampliato i poteri ispettivi in precedenza attribuiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche, attribuendo alla stessa la facoltà di irrogare sanzioni in misura non inferiore a Euro 1.000 ed non superiore ad Euro 10.000 nel caso in cui accerti l'omissione, da parte dei soggetti obbligati, dell'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza e dei codici di comportamento.

La legge n. 190/2012, all'art. 1, comma 59, dispone che "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni."

L'articolo 1, comma 2, del detto decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli "enti pubblici non economici".

Sulla base di questa norma l'ANAC, con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto applicabile la disciplina di cui alla legge n. 190/2012 anche agli ordini ed ai collegi professionali.

Quest'ultima delibera, così come la precedente del 7 ottobre 2014 n. 144 che individuava i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico, è stata impugnata innanzi al TAR del Lazio, il quale con sentenza n. 11392 del 24 settembre 2015 ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale Forense e da numerosi Consigli circondariali dell'ordine degli avvocati.

Le contestazioni mosse ai detti provvedimenti possono così riassumersi:

1) la normativa di contrasto alla corruzione non si presterebbe ad una applicazione diretta agli Ordini ed ai Collegi professionali innanzitutto perchè questi ultimi non sarebbero ricompresi nel novero degli enti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, elenco ormai tralattivamente utilizzato dal legislatore quando esso vuole riferirsi alle pubbliche amministrazioni, come fa anche l'articolo 1, comma 59, della legge n. 190/2012.

Da questo punto di vista, l'estensione agli ordini professionali della normativa in materia di pubblico impiego non avrebbe pregio, in quanto il D.Lgs. n. 165/2001 non si applicherebbe direttamente agli ordini professionali essendovi per essi solo l'obbligo di adeguarsi;

2) gli ordini professionali, così come i collegi, sono enti aventi natura associativa che non gravano sulle risorse pubbliche in quanto vivono dei soli contributi degli iscritti, tanto è vero che essi sono esclusi dal Controllo della Corte dei Conti (Cass. n. 2216/2001) e dal-

l'applicazione della direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici (Corte di Giustizia della CE 12 settembre 2013 n. 526/11) non soddisfacendo essi "nè il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblicanè il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell'autorità pubblica";

3) da quanto sopra detto non si giustificerebbe l'interesse della collettività alla pubblicazione dei dati concernenti gli amministratori;

4) le dimensioni delle piante organiche degli Enti in questione, spesso limitate ad un unico dipendente, per lo più privo della qualifica dirigenziale, impedirebbero alla radice, in quanto troppo onerosa, la redazione del Piano triennale anticorruzione, il cui incarico non può essere commesso all'esterno (art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012) ed impedirebbero la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione;

5) sarebbe illegittima poi la sottoposizione dei titolari di cariche politiche (in questo caso i Consiglieri degli ordini professionali che eserciterebbero cariche onorarie e non retribuite) agli obblighi pubblicitari di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ciò in quanto mentre per i dirigenti gli obblighi di comunicazione avrebbero carattere generale, per gli organi di indirizzo politico l'obbligo sarebbe limitato solo ai titolari di "incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale, regionale o locale", ossia ai soli enti espressione di una collettività territoriale;

a queste indicazioni il TAR ha risposto:

1) la natura di ente pubblico non economico per il Consiglio Forense deriva testualmente dall'art. 24 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) (che lo definisce "ente pubblico non economico"). Inoltre l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 68/1986 prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relativi federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l'appartenenza degli ordini professionali alla categoria degli enti pubblici non economici.

Questa interpretazione era stata già confermata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21226/2001, la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei Conti sugli ordini professionali ha ribadito la natura di enti pubblici non economici per questi ultimi in quanto essi "operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative integrano un rapporto di pubblico impiego";

2) la natura associativa degli ordini professionali poi così come il fatto che essi mutuino le proprie risorse economiche esclusivamente dai contributi degli associati, non esclude la natura di enti pubblici, in primo luogo perchè vi sono altri enti pubblici aventi natura associativa come l'Automobile club d'Italia ed in quanto i contributi degli associati avrebbero natura tributaria come confermato dalla loro definizione di "tasse";

3) neanche avrebbe peso l'argomento secondo il quale le risorse proverrebbero non dallo Stato ma dagli associati, in quanto ciò che conta non è la provenienza dei fondi, ma piuttosto la loro destinazione ad una finalità di pubblico interesse;

4) quanto alla presunta inapplicabilità della norma in considerazione dell'assenza di una figura dirigenziale nella pianta organica dei collegi professionali, il TAR riaffermando la cogenza della norma la sua applicabilità astratta a tutti gli enti pubblici, si limita a dire che dovrà essere nominato all'interno di ciascun ordine professionale una figura dirigenziale;

5) ugualmente infondato sarebbe il motivo di cui al numero 5 in quanto il riferimento agli organi di indirizzo politico dovrebbe essere riferito, prendendo spunto dagli articoli 4 e 14 del D.Lgs., all'organo

che definisce le linee di indirizzo dell'ente.

Dunque, allo stato attuale, le norme che andremo a commentare, devono ritenersi applicabili anche agli ordini ed ai Collegi professionali, nonostante, lo stesso dott. Raffaele Cantone ha in data 11 marzo 2015, in sede di audizione alla Camera ha sottolineato le difficoltà di applicazione della normativa in commento ai Collegi ed agli Ordini professionali.

Vediamo ora quali sono gli obblighi.

1) l'art. 1 della legge n. 190/2012, al comma 5 dispone che Le pubbliche amministrazioni pubblicano "un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il detto rischio".

Il piano risponde alle esigenze:

- di individuare le attività per le quali sia più elevato il rischio di corruzione;
- di prevedere per le attività a rischio meccanismi di formazione, attuazione, e controllo delle decisioni atti a prevenire il rischio corruzione;
- di prevedere, sempre in ordine alle dette attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione di cui diremo in prosieguo;
- di monitorare il rispetto dei termini dei procedimenti;
- controllare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con quest'ultima stipulano contratti o che sono interessati verificando eventuali rapporti di parentela tra i funzionari dell'amministrazione ed i predetti soggetti.

Il piano della prevenzione, la cui redazione non può essere affidata a soggetti estranei alla amministrazione, viene adottato (o modificato e/o adeguato) dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, che viene nominato dall'organo di indirizzo politico - di norma - tra i dirigenti di prima fascia in servizio (il primo termine per l'adozione del piano è scaduto il 31 marzo 2013).

Il responsabile oltre a verificare l'attuazione del piano, proponendo le modifiche che si rendessero necessarie, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori esposti alla corruzione.

La mancata predisposizione del piano o la mancata adozione delle procedure per la formazione del personale determinano una responsabilità del responsabile il quale risponde anche in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione.

Nel caso in cui si verifici nell'amministrazione un caso di corruzione con sentenza passata in giudicato il responsabile è chiamato a rispondere per culpa in vigilando a meno che non dimostri di aver ottemperato ai propri doveri.

La sanzione in questi casi non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con perdita della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

La norma in parola, come abbiamo sopra detto, appare di difficile applicazione soprattutto in relazione ai Collegi professionali i quali hanno raramente più di un dipendente e mai un dipendente che ricopra un ruolo dirigenziale. La soluzione proposta di nominare quale responsabile della prevenzione della corruzione il Presidente del Consiglio Notarile o un Consigliere non appare conforme a quanto dispone la legge in quanto farebbe coincidere l'organo di indirizzo politico - con il titolare del potere di gestione, anche se bisogna considerare che il problema sussiste in tutte quelle amministrazioni nelle quali un organo di indirizzo politico di fatto non esiste (si pensi alle aziende sanitarie).

Una possibile soluzione potrebbe tratta dalla interpretazione dell'inciso "di norma" contenuto nella norma che prescrive la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione. Tale inciso potrebbe essere interpretato nel senso che la nomina di un Dirigente sarebbe necessaria solo qualora tale figura sia presente all'interno della pianta organica dell'ente e che in caso contrario si possa nominare un altro soggetto privo di tale qualifica, ma questa è un'opinione personale ad oggi priva di riscontro.

L'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come introdotto dal comma 44 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, inoltre introduce, per tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di definire un codice di comportamento dei propri dipendenti, che in realtà potrebbe definirsi come un vero e proprio codice etico "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico".

Il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, inoltre, emanato in attuazione della Legge n. 190 del 2012, impone a tutte le amministrazioni pubbliche l'adozione di un programma triennale per la trasparenza ed integrità, e ciò in quanto la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Il piano deve essere presentato alle associazioni dei consumatori ed utenti ed a ogni altro osservatore qualificato nell'ambito di apposite giornate della trasparenza.

Il piano sulla trasparenza e l'integrità deve essere coordinato con quello sulla prevenzione della corruzione ed anzi, di norma, ne costituisce una sezione.

La legge prevede la nomina di un responsabile della trasparenza che provvede al controllo sull'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ed all'aggiornamento del programma triennale; la legge non esclude che la carica di responsabile della trasparenza possa essere assunta dal responsabile della prevenzione della corruzione.

La CIVIT, ora ANAC ha la vigilanza sull'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

La trasparenza si traduce nell'obbligo da parte della pubblica amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente":

- tutti i provvedimenti e/o le delibere dell'ente con particolare riferimento: alle concessioni ed autorizzazioni; la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;
- il piano triennale per la trasparenza e l'integrità;
- in relazione ai componenti degli organi di indirizzo politico;
- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi dei viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi;
- una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi

delle persone fisiche. Questi ultimi dai devono essere altresì pubblicati limitatamente al titolare dell'incarico al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove questi ultimi vi consentano. La pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico e sino allo scadere del terzo anno successivo alla cessazione del mandato (fatta eccezione per i soggetti diversi per i quali l'obbligo di pubblicazione cessa con la scadenza del mandato).

Destinatari di questi obblighi sono, come abbiamo visto i componenti degli organi di indirizzo politico individuati dall'ANAC con la propria delibera del 7 ottobre 2014 n. 144, come tutti i componenti degli organi, elettivi o meno che siano espressione di rappresentanza politica o meno e che comunque, all'interno della propria amministrazione o ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale che può essere qualificato come "politico amministrativo", essendo riservate le attività di gestione ai dirigenti.

- per i dirigenti gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae ed i compensi percepiti.

Sono oggetto di pubblicazione anche i bilanci, i conti consuntivi ed i costi unitari relativi a lavori, forniture e servizi erogati e ciò al fine di verificare la presenza di eventuali indici di anomalia nelle spese effettuate.

Veniamo alle sanzioni:

- l'art. 19 della legge n. 114/2004 irroga una sanzione pecuniaria non inferiore nel minimo ad Euro 1.000 e non superiore nel massimo ad euro 10.000 nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione dei programmi triennali di trasparenza e dei codici di comportamento.

Destinatario della sanzione è l'organo di indirizzo politico che è obbligato all'adozione dei detti piani. Tuttavia occorre ricordare che l'art. 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dichiara che "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione."

Competente ad irrogare la sanzione è l'ANAC che utilizza le somme riscosse per i propri fini istituzionali;

- l'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 ad Euro 10.000 in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni concernenti le situazioni patrimoniali di chi assume l'incarico del proprio coniuge e dei parenti entro il secondo grado.

Il medesimo articolo stabilisce, al comma 3°, che le predette sanzioni sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'applicazione delle sanzioni spetta ancora una volta all'ANAC in quanto Ente che esercita la vigilanza sull'adempimento degli obblighi di trasparenza come riconosciuto dalla stessa ANAC con la delibera n. 146 del 18 novembre 2014. Destinatari della sanzione sono i componenti dell'organo di indirizzo politico non invece il coniuge non separato o i parenti entro il secondo grado (cfr. delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014).

In un primo momento, sulla base della lettera della legge, l'ANAC, con la delibera n. 66/2013 aveva ritenuto competenti ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione le singole amministrazioni.

In seguito all'entrata in vigore della legge n. 114/2014, con la quale il legislatore ha concentrato in capo all'ANAC la competenza in materia di vigilanza e di regolazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in precedenza attribuite al Dipartimento della Funzione pubblica dalla legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, l'Autorità nazionale anticorruzione, con la delibera n. 10 del 21 gennaio 2015, si è individuata quale soggetto competente all'avvio del procedimento sanzionatorio ed ha altresì individuato nel Prefetto l'autorità

amministrativa competente per l'irrogazione delle sanzioni definitive. A questa delibera ha fatto seguito il necessario regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio approvato in data 15 luglio 2015. L'ANAC in entrambi i casi quindi è competente ad aprire il procedimento sanzionatorio e ad irrogare la sanzione. Nel caso in cui il soggetto obbligato paghi la sanzione irrogata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, il procedimento si estingue. In caso contrario, il Presidente dell'ANAC segnala al Prefetto la violazione ed il mancato pagamento della sanzione trasmettendo nel contempo la documentazione raccolta nella fase istruttoria.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza/ingiunzione è possibile proporre opposizione presso il Tribunale competente, trattandosi di provvedimenti eventualmente lesivi di diritti del cittadino, quale quello di non essere sottoposto a sanzioni al di fuori dei casi previsti dalla legge. Il Tribunale può disapplicare il provvedimento qualora lo ritenesse non legittimo. In questi casi, infatti, il Giudice ha il potere di sindacare incidentalmente e solo sotto il profilo di legittimità gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (Cass. Sez. Un. 9 gennaio 2007 n. 116).

Questa è ad oggi il quadro normativo; tuttavia è in corso di approvazione il Decreto cd. "Madia" che modificherà sia la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che apporterà apporti dei mutamenti anche sostanziali alla disciplina esaminata.

In particolare sono due le norme che assumono rilievo ai nostri fini; l'art. 4 e l'art. 10 quali desunti dalla bozza del decreto che attualmente circola tra gli addetti ai lavori.

La prima norma che viene a modificare l'art. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, aggiunge a tale articolo i commi 1 bis e 1 ter a tenore dei quali:

- comma 1 bis "L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica (?), in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.";

- comma 1 ter "L'Autorità nazionale anticorruzione, può, con il Piano nazionale anticorruzione (piano la cui redazione, un tempo affidata al Dipartimento della funzione pubblica è ora affidato appunto all'ANAC dall'art. 40 del D.Lgs), nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.".

Con questa norma il nostro legislatore ha preso coscienza del fatto che

obblighi scaturenti dalla normativa in materia di trasparenza devono essere modulati in ragione della diversa dimensione organizzativa degli enti che vi sono tenuti e che un Comune di poche centinaia di anime o un collegio professionale non dispongono nè delle risorse nè delle figure professionali necessarie a far fronte ad obblighi quali quelli scaturenti dalle norme esaminate.

Collegata alla norma esaminata è poi quella contenuta nell'art. 8 del decreto in commento che attribuisce all'ANAC la possibilità di ridurre la durata della pubblicazione dei dati ad un termine inferiore ai cinque anni in precedenza stabiliti.

Ulteriore ed importante semplificazione è quella contenuta nell'art. 10 che va a modificare il corrispondente articolo 10 del D.Lgs. n. 33 del 2013 sopprimendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e prevede che ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Ai nostri fini però, la modifica più importante è quella contenuta nell'art. 13 del Decreto che modifica l'art. 14 del D.Lgs. n. 33 riformulandolo completamente. Nell'art. 14 quale risultante dalla novella ora gli obblighi di pubblicazione riguardano "i titolari di incarichi politici" dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, escludendo, pertanto, i titolari di organi di indirizzo politico di enti pubblici, categoria, nella quale, venivano fatti rientrare anche i Consiglieri dei CND e del CNN che pertanto, ora non dovranno più pubblicare i dati relativi al proprio patrimonio ed a quello dei propri congiunti.

Nuova formulazione dell'art. 14

"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici.

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici anche se non di carattere elettivo di livello statale, regionale e locale, lo Stato, le Regioni e gli enti locali pubblicano:

La nuova norma introduce sensibili cambiamenti anche alla Legge n. 190/2012. In particolare l'art. 40 modifica l'art. 1 della predetta legge, prevedendo che l'organo di indirizzo politico individuati, di norma tra i dirigenti in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Le amministrazioni di piccole dimensioni possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione che deve essere approvato o aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio e poi trasmesso all'ANAC.